

circolare
17 SETTEMBRE 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 17 settembre 2015

Oggetto

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà per il 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha emanato il Decreto interministeriale n.17981 del 14/09/2015, con il quale viene prevista, anche per l'anno 2016, la riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano o abbiano in corso contratti di solidarietà (ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL n. 726/1984, di tipo "A") per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Per richiedere lo sgravio le aziende dovranno trasmettere una richiesta telematica al Ministero del Lavoro e, contestualmente, all'Inps e o all'Inpgi, corredandola con la documentazione relativa al miglioramento dell'efficienza.

L'istanza dovrà essere proposta entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà, oppure, per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della circolare del Ministero del Lavoro che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse, entro e non oltre 30 giorni successivi a tale data.

La riduzione sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro, previa verifica dei presupposti, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a 24 mesi.

L'effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare il miglioramento della produttività costituirà oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro.

Il Ministero chiarisce altresì che le domande presentate in relazione al precedente decreto interministeriale varato a fine 2014, verranno istruite e decise sino al raggiungimento effettivo del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo, perderanno definitivamente efficacia, risultando necessaria una nuova, apposita istanza intesa alla concessione del beneficio medesimo, in relazione alle istanze a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

